

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Il Trust in Italia », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti) 212

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 212

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 215

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 213

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 216

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo 213

AVVERTENZA 214

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 ottobre 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Il Trust in Italia », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2574: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003» e che nella seduta di ieri, la relatrice, on. Miotto, ha svolto la relazione sul disegno di legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra una proposta favorevole con una condizione volta ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2576: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009», per il parere alla III Commissione (Affari esteri) e che nella seduta di ieri, la relatrice, on. Miotto, ha svolto la relazione sul disegno di legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, analogamente a quanto proposto in relazione al precedente disegno di legge di ratifica, illustra una proposta favorevole con una condizione volta ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» e delle proposte di legge abbinate nn. 2071 e 2095.

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente è proseguito il dibattito.

Paolo BENI (PD) esprime una valutazione positiva sul complesso del provvedimento in esame che reca una riforma organica del Terzo settore, attesa da tempo, e misure tese a valorizzarlo, anche attraverso il riordino di una legislazione non più adeguata alla nuova situazione del Paese.

Ritiene, tuttavia, che il testo possa essere ulteriormente migliorato, eliminando alcuni punti critici che potrebbero avere conseguenze negative al momento dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione. Prospetta l'esigenza di una delega più stringente e sottolinea l'importanza delle definizioni recate dai primi due articoli del provvedimento in esame che, a suo parere, devono essere delineate in maniera precisa per le implicazioni che hanno sulla disciplina delle attività recata dall'articolo 3 e, soprattutto, sulle misure fiscali e di sostegno economico indicate nell'articolo 6.

In relazione all'articolo 2, giudica necessario mantenere un corretto equilibrio tra la natura costitutiva e l'attività svolta dei soggetti operanti nel Terzo settore che tenga conto della pluralità e della forte differenziazione esistente nel Paese. Ipotizza la possibilità di graduare obblighi e vincoli sulla base delle dimensioni dei soggetti interessati e ritiene in ogni caso importante un'attenta verifica sulle disposizioni recate dall'articolo 2, anche sulla base degli elementi che emergeranno nel corso del ciclo di audizioni che dovrebbe seguire la discussione generale.

Osserva che andrebbero meglio definiti gli strumenti normativi con cui procedere al riordino della legislazione sul Terzo settore, posto che si è ipotizzato sia un aggiornamento della normativa esistente che una riscrittura del libro primo del Codice civile, sino ad arrivare alla possibile elaborazione di un testo unico sulla materia.

In relazione all'articolo 4, rileva che la delega sull'impresa sociale appare troppo aperta, a partire dalle definizioni recate dalla lettera a) che risultano eccessivamente ampie e con confini labili. Quanto alla lettera b), evidenzia che non è chiaro se si intenda mutare il regime di accesso da opzionale ad automatico e, in quest'ultimo caso, sulla base di quali parametri ciò possa avvenire. Auspica, inoltre, una definizione più puntuale anche in relazione ai limiti entro i quali possa avvenire la remunerazione del capitale e alla ripartizione degli utili prevista dalla lettera d).

Sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di servizio civile

universale vanno nella giusta direzione al fine di mobilitare importanti energie al servizio del Paese. Invita in ogni caso a riflettere sullo stato giuridico dei giovani che saranno coinvolti, rilevando che la titolarità del rapporto deve comunque rimanere allo Stato. Ritiene necessaria la coerenza rispetto ad una visione del servizio come supporto alla comunità, evitando di utilizzare impropriamente tale strumento per sopperire alla drammatica situazione occupazionale delle fasce più giovani della popolazione. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione, ritiene che vi siano le condizioni per un'estensione del servizio anche agli stranieri residenti nel Paese. Rileva che in ogni caso è fondamentale e qualificante un apporto congruo di risorse finanziarie che allo stato attuale non sono indicate.

Più in generale, osserva che il tema di uno stanziamento adeguato appare importante per garantire efficacia a tutti gli aspetti caratterizzanti del provvedimento in esame. In conclusione, si interroga se la struttura di missione prevista dalla lettera q) dell'articolo 2 sia in grado di effettuare una efficace attività di coordinamento e di vigilanza o se potrà avere una identità troppo debole rispetto a quella di una possibile Autorità che si occupi del Terzo settore.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nell'imminenza della ripresa dell'esame delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2574 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 »;

considerato che l'articolo 3 del disegno di legge, nel quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016, individua la relativa copertura finanziaria nello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri;

evidenziato che, in base al comma 2, del medesimo articolo, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;

rilevato altresì che il Ministro dell'economia, in caso di scostamenti, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008;

ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali ma anche con riferimento al Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2576 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 »;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge, dopo aver quantificato gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutandoli in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, stabilisce che la relativa copertura sia reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri;

evidenziato che il comma 2 del medesimo articolo dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;

considerato altresì che in caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con pro-

prio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 185 del 2008;

ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito a valere, in particolare, sul Fondo per le politiche sociali ma anche sul Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.